

REGOLAMENTO (CE) N. 3611/93 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'applicazione del nuovo regime di premi introdotto dalla riforma ha provocato alcuni problemi supplementari; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 805/68⁽²⁾;

considerando che nel contesto della produzione di carni bovine la tutela dell'ambiente è diventata un fattore importante da prendere in considerazione; che gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di ridurre o sopprimere i pagamenti inerenti al regime dei premi per vacche nutrici e bovini maschi se il produttore interessato non rispetta pienamente le norme in materia ambientale adottate dagli Stati membri, fermo restando il principio della proporzionalità;

considerando che per venire incontro, da un lato, alle richieste dei paesi terzi, ed in particolare di quelli cui si riferiscono gli accordi intermedi di associazione, e per conformarsi, d'altra parte, alle definizioni dei prodotti che figurano nella nomenclatura comunitaria, occorre ridefinire il peso degli animali nell'ambito del bilancio degli animali vivi destinati all'ingrasso di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che occorre prevedere l'assunzione a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), a talune condizioni, del complemento nazionale previsto all'articolo 4 d), paragrafo 7 per il premio alle vacche nutrici;

considerando che l'applicazione rigorosa dei dati statistici utilizzati per la ripartizione dei diritti supplementari al premio per vacca nutrice introdotti in relazione all'aumento, sino a 120 000 kg, del quantitativo di riferimento individuale del latte non aveva consentito di prendere in considerazione la situazione specifica dell'allevamento bovino nel Lussemburgo, delimitando l'accesso ai nuovi diritti ad un numero di animali eccessivamente basso rispetto a quelli aventi effettivamente diritto, ed aveva in tal modo provocato gravi difficoltà nel garantire un'equa ripartizione di tali diritti; che è pertanto opportuno aumentare il numero di diritti supplementari al premio per vacca nutrice concessi allo Stato membro summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato nel seguente modo:

1. Al paragrafo 7 dell'articolo 4 d) si aggiunge il seguente comma:

« Le disposizioni del precedente comma sono estese alle aziende ubicate in tutto il territorio di uno Stato membro se nello Stato membro in questione il patrimonio zootecnico bovino è caratterizzato da una forte presenza di vacche nutrici che rappresentano almeno il 30 % del numero totale di vacche e se almeno il 30 % dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E. Il superamento di tali percentuali viene constatato in base alla media dei due anni precedenti quello per il quale il premio è concesso. »

2. All'articolo 4, lettera d), il paragrafo 7 bis è soppresso.

3. All'articolo 4, lettera g) è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4 bis. Gli Stati membri possono applicare opportune misure di protezione dell'ambiente in funzione della situazione specifica dei terreni utilizzati per l'allevamento di bovini maschi o di vacche nutrici che possono beneficiare del regime di premi. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità stabiliscono, in caso di inosservanza di dette misure, opportune sanzioni in proporzione alla gravità delle conseguenze ambientali. Le sanzioni possono consistere in una riduzione o, se del caso, nella soppressione dei benefici derivanti dai regimi di premi rispettivi. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione della presente disposizione. »

4. All'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) il peso di 220 kg è sostituito da 160 kg.

5. Nell'allegato II, la cifra di 760 corrispondente ai diritti supplementari da aggiungere alla riserva nazionale del Lussemburgo è sostituita dalla cifra di 3 000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 1, punti 1 e 5, sono applicabili dal 1° gennaio 1993 e quelle dell'articolo 1, punto 4, sono applicabili dal 1° gennaio 1994.

⁽¹⁾ Parere reso il 14 dicembre 1993 e non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15).